



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado
www.istitutocomprensivotrasacco.edu.it - e-mail: aqic831002@istruzione.gov.it

PEC: aqic831002@pec.istruzione.it - Codice scuola: AQIC831002

Codice Fiscale: 81008300667 - Codice Fatturazione: UF15HO

67059 TRASACCO (AQ)

Istituto Comprensivo Statale Trasacco
Prot. 0005131 del 30/08/2021
(Uscita)

A Studenti e famiglie
Al Personale scolastico
Al RSPP Ing. F. Del Castello
Al MC Dott. E. Marangoni
Al RLS Prof. A. Guglielmi
Agli Interessati
Albo on-line – Sito web

Oggetto: **Informativa avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative, legislative e organizzative.**

Al fine di dare la massima diffusione delle disposizioni nazionali e delle disposizioni organizzative della scuola, si comunica quanto segue:

Si rende noto che, in data 06/08/2021, il Ministero dell'Istruzione ha emanato i seguenti documenti:

- Decreto Ministeriale n. 257/2021 avente ad oggetto: Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”.
- Piano Scuola 2021/2022

Il Piano fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell’istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali compresi.

La principale novità del Piano Scuola è l’assoluta priorità che viene data alla didattica in presenza, da realizzare, anche in caso di impossibilità logistica di mantenere la distanza interpersonale di un metro, tramite l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche nei locali chiusi.

Nello spirito della c.d. Comunità Educante, si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati.

Si porta, altresì, all’attenzione delle SS.LL i seguenti documenti:

- D.L. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.” col quale, tra le varie misure, è disposto che:
 1. le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo in determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
 2. permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
 3. è disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
 4. ove logisticamente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;

5. dal 01/09/2021 e fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata per il 31/12/2021), tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass); per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo sia del soggetto tenuto alla verifica. In base a quanto appreso in data 26/08/2021, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero della Salute e il Garante della Privacy stanno lavorando ad una piattaforma che permetterà al personale di segreteria delle scuole di verificare quotidianamente quali green pass sono attivi e quali no senza controllarli manualmente. Solo coloro che non hanno il Green Pass attivo dovranno presentare il referto di un tampone negativo che durerà 48 ore. Nel frattempo, resta valido l’obbligo di presentazione del Green Pass all’ingresso.

- Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S.2021/2022
- Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione del green pass:

Precisazioni del DS anche in qualità di Datore di lavoro:

a) il Decreto Legge 111/2021, salvo che in sede di conversione in legge non subisca modifiche e/o integrazioni, è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. Al riguardo si fa presente che nelle altre realtà della vita civile (es. ristoranti, teatri, mense, ecc.) è già operativo e sono in corso i relativi controlli ed emissione delle prescritte sanzioni amministrative per le violazioni. Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l’obbligo di cui sopra.

b) L’ingresso del personale avverrà esclusivamente dagli ingressi principali di ciascun plesso. Qualora il DIPENDENTE dichiarerà di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni:

- NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico. Si precisa che la nota MI prot. 1237 del 13/08/2021 specifica che l’assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione verde COVID-19 costituisce una nuova fattispecie di assenza, non assimilabile a quelle ordinariamente previste dall’art. 55 del D.Lgs. 165/2001, e che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: sospensione senza retribuzione a decorrere dal quinto giorno di assenza e riammissione in servizio con l’acquisizione del GP. A tale provvedimento si aggiunge la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.

c) per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

NB: il personale esente dall’obbligo vaccinale è pregato di contattare gli uffici di segreteria e di presentare la certificazione di esenzione rilasciata dal SSN competente.

Per scaricare il proprio GP consultare il sito www.dgc.gov.it.

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido. Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido. Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021

d) Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

e) la verifica del GP avviene tramite apposita APP VerificaC19:

COME AVVIENE LA VERIFICA

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (informato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale.

Poiché l'APP VerificaC19 è scaricabile da chiunque, si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l'APP anche da proprio dispositivo mobile. Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall'ultima dose.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR-CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Ulteriori specificazioni verranno diramate dall'Ufficio di Presidenza nell'eventuale emanazione di successive circolari e precisazioni governative nazionali, regionali, ministeriali.

Si invitano le SS.LL. a operare nella massima serenità, al fine di collaborare proficuamente per mantenere le condizioni di sicurezza e assicurare il servizio scolastico in presenza.

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Troiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93